

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 22 aprile 2017



ANAC

Sole 24 Ore	22/04/17	P. 10	Il Consiglio di Stato precisa: chiesta solo la «riformulazione»	Antonello Cherchi	1
Sole 24 Ore	22/04/17	P. 10	Anac, verso il ripristino dei poteri in versione soft	Giuseppe Latour	2

INARCASSA

Sole 24 Ore	22/04/17	P. 12	Inarcassa, conti 2016 con avanzo a 696 milioni		4
--------------------	----------	-------	--	--	---

ORDINE DEI MEDICI

Corriere Della Sera	22/04/17	P. 21	Treviso, l'Ordine dei medici radia il paladino anti vaccini È il primo caso in Italia	Michela Nicolussi Moro	5
----------------------------	----------	-------	---	---------------------------	---

POLIZZE PROFESSIONALI

Italia Oggi	22/04/17	P. 24	Commercialista, paga due volte	Gabriele Ventura	6
--------------------	----------	-------	--------------------------------	------------------	---

Dietro la norma cancellata. I due pareri del 2016

Il Consiglio di Stato precisa: chiesta solo la «riformulazione»

Antonello Cherchi

ROMA

Non c'è l'intervento del Consiglio di Stato nella cancellazione di parte dell'articolo 211 del codice degli appalti, laddove attribuisce all'Anac il potere di agire immediatamente nel caso riscontri irregolarità nelle procedure di gara. L'estraneità è stata ribadita con una nota diffusa ieri dallo stesso Consiglio di Stato, nella quale si ricordano i pareri che la sezione atti normativi ha fornito sul codice degli appalti e sui provvedimenti attuativi.

L'intera questione ruota su quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 211: la norma (ora cancellata; si veda l'articolo a fianco) stabilisce che l'Anac, nel caso riscontri vizi di legittimità in una gara, si muova per raccomandare alla stazione appaltante di agire, entro 60 giorni, in autotutela e perché rimuova gli effetti degli atti illegittimi. Se l'amministrazione non si adegua alle raccomandazioni vincolanti dell'Autorità, viene punita con una sanzione, a carico del dirigente responsabile, da 250 a 25mila euro.

Così com'era congegnata, la norma - che anche prima della cancellazione non è mai stata applicata - non era piaciuta al Consiglio di Stato. Nel parere di aprile 2016 sul codice degli appalti, i giudici di Palazzo Spada avevano riscontrato «significative criticità». Intanto, perché si «introduce un potere di sospensione immediata e uno di annullamento mascherato che esorbitano dai meccanismi collaborativi ammessi dalla Consulta» con la sentenza 20/2013. E poi, perché «la sanzione colpisce il rifiuto di autotutela, ossia un provvedimento amministrativo di cui è da presumere la legittimità fino a prova contraria. Si crea in questo modo una responsabilità da atto legittimo».

Il parere del Consiglio di Stato si era anche soffermato sul fatto che il potere di solle-

cito dell'autotutela riconosciuto all'Anac fosse generalizzato e applicabile a qualsiasi gara, mentre - si chiedevano i giudici, rimettendo la questione alla valutazione del Governo - forse si poteva circoscrivere agli appalti di particolare rilevanza. E ciò per ragioni organizzative della stessa Autorità, chiamata a un lavoro potenzialmente pesante.

Per questo il Consiglio di Stato aveva suggerito nel parere due ipotesi di riformulazione dell'articolo 211 in modo, si legge nella nota di ieri, da «renderlo coerente con la legge delega e con la Costituzione», salvaguardandone, però, l'efficacia. Dunque, nes-

I PUNTI CRITICI


I dubbi di Palazzo Spada si erano concentrati sul potere vincolante riconosciuto all'Autorità e sulla sanzione per la Pa inadempiente

suna richiesta al legislatore di far fuori la norma.

Intento ribadito nel secondo parere fornito a fine 2016. In questo caso era stata l'Anac a chiamare in causa Palazzo Spada, sottoponendo ai giudici amministrativi le linee guida messe a punto proprio per applicare nel modo più indolore possibile le previsioni dell'articolo 211. In quel caso, il parere di Palazzo Spada non era dovuto, ma l'Autorità l'aveva comunque chiesto in «un'ottica di collaborazione sul piano tecnico» ricordata ieri dalla nota.

E anche in quella sede il Consiglio di Stato aveva proposto «misure per un più efficiente funzionamento del meccanismo delle "raccomandazioni vincolanti" e per un ulteriore rafforzamento del potere del potere dell'Anac mediante "autotutela sostitutiva", volta a incidere direttamente sugli atti di gara».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anticorruzione. Le modifiche potrebbero arrivare nella conversione della manovrina

Anac, verso il ripristino dei poteri in versione soft

Il governo si allineerà al Consiglio di Stato Ancora polemica tra Pd e Cinque Stelle

Giuseppe Latour
ROMA

■ Sanzioni limitate, o addirittura cancellate. E un ammorbidimento delle raccomandazioni verso le Pa, che assomigliano più a buoni consigli da ascoltare per non incorrere in un successivo ricorso al Tar. Il polverone esplosivo giovedì sul potere di raccomandazione vincolante dell'Anac nei confronti delle stazioni appaltanti è destinato a trovare una soluzione con la manovrina. Quasi impossibile, però, che il Governo riesca a inserire l'emendamento che ripristina le prerogative dell'Autorità di Raffaele Cantone già nel decreto legge. Più probabile, invece, che la questione sia risolta in sede di conversione. In Parlamento ci sarà, così, anche tempo di entrare nel merito. Con l'obiettivo di trovare un assetto che risponda definitivamente ai rilievi del Consiglio di Stato.

Il problema - va ricordato - è nato con l'ultima versione del decreto correttivo al codice appalti. Qui, con un taglio netto, si

cancella l'articolo 211 comma 2 del codice: è il potere di raccomandazione vincolante dell'Anac, un cartellino giallo da sventolare in faccia alle amministrazioni cadute in fallo durante la gestione di un appalto, sotto la minaccia di una sanzione.

Su questo è importante aprire una parentesi. Il potere in questione non è la principale prerogativa dell'Anticorruzione. L'Anac, solo per fare qualche esempio, può sanzionare fino a 50 mila euro le imprese che barano nella presentazione dei documenti necessari a partecipare alle gare, può disporre ispezioni, può richiedere il commissariamento di appalti in odore di corruzione. E, in generale, ha un ruolo di regia ad ampio raggio nel sistema degli appalti.

Il taglio del potere di raccomandazione è, comunque, un ridimensionamento rilevante che, però, non era presente nel testo che è entrato in Consiglio dei ministri: nel passaggio in Cdm, probabilmente in sede di revisione tecnica, c'è stato l'intervento chirurgico che ha portato la modifica. Ad ispirarlo, in qualche modo, sono stati i rilievi che Palazzo Spada ha avanzato sulla norma. La correzione lampo è, così, finita subito nel mirino delle critiche. Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia chiede ad esempio che l'Authority guidata da Cantone

venga tutelata: «È indispensabile che l'Anac possa contare su una regolamentazione operativa e su strumenti adeguati per favorire il decongestionamento del contenzioso».


Preso atto dell'errore, il Governo ha espresso la volontà di fare una retromarcia immediata, utilizzando l'unico veicolo disponibile: la manovrina. «Vigileremo perché ciò accada», dice il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci. La soluzione dell'errata corregge al correttivo, ipotizzata in una prima fase, ha perso consistenza: difficile far passare la cancellazione del potere come un semplice refuso. Il passaggio chiave, insomma, arriverà in Parlamento, quando si discuterà che assetto dare a questo potere.

Nel merito, infatti, non è detto che la soluzione passi dal ripristino secco dell'articolo 211. Anzi. Lo dice chiaramente Stefano Esposito (Pd), relatore in Senato del codice appalti: «Sarebbe stato meglio risolvere tutto con un'errata corregge. Comunque, se qualcuno vuole aprire una discussione di merito sul testo, le commissioni sono disponibili. Possiamo sentire Anac e Consiglio di Stato e definire una nuova versione che vada incontro alle richieste di tutti». Raffaella Mariani (Pd), relatrice del codice alla Camera precisa: «Va sottolineato che le commissioni non

avrebbero ritoccato la norma». Detto questo, però, «se ci arriveranno contributi, noi ne terremo conto, lavorando a miglioramenti. Sarà però il Governo che dovrà fare la prima mossa».

La piattaforma sulla quale lavorare è la formulazione proposta da Palazzo Spada nel parere di marzo 2016. Qui venivano ipotizzate due modifiche. Anzitutto, venivano circoscritti gli atti sui quali l'Autorità può esprimersi: non più tutti quelli coinvolti nella gara, ma solo «i bandi e gli altri atti generali». Soprattutto, però, veniva allentato il potere di raccomandazione: anziché minacciare una sanzione fino a 25 mila euro, l'Authority potrebbe emettere un parere motivato nel quale richiamare la Pa e, se questa non si adegua entro 60 giorni, presentare ricorso al Tar. Al di là del merito, la polemica politica non si ferma: «Evitiamo polveroni, c'è stato un errore tecnico», ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Da Renzi a Emiliano e De Luca, da Enrico Rossi a Nadia Ginetti, il Pd ha difeso l'Anticorruzione. «Vanno ridati i poteri all'Anac», ha chiesto il ministro Orlando. Ma dai Cinque Stelle arrivano molte accuse. Di Maio è convinto che in questa storia ci sia una «manina» del Pd. Orfini replica: Grillo «non può dare a nessuno patenti di onestà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'autorità di Cantone sotto tiro

LA NORMA CANCELLATA



Il potere di raccomandazione vincolante dell'Anac consiste nella possibilità di richiamare le Pa cadute in fallo durante la gestione di una gara d'appalto. L'Autorità può chiedere di risolvere i problemi delle gare in autotutela, sotto la minaccia di una sanzione fino a 25mila euro. Si tratta di un

potere molto rilevante, pensato per dare all'Anticorruzione strumenti di intervento tempestivi su possibili irregolarità, che però non è mai stato usato. Il decreto correttivo del codice appalti, con una limatura dell'ultimo secondo, ha tolto dalle mani di Cantone questa prerogativa.

LA SOLUZIONE ALLO STUDIO



La soluzione sarà inserita nella manovrina. E sarà il Parlamento, una volta recepita la linea di indirizzo del Governo sulla vicenda, a discuterne i dettagli. L'ipotesi più probabile è che si cerchi una mediazione, per rispondere ai rilievi sollevati in almeno tre occasioni dal Consiglio

di Stato nel corso dell'ultimo anno. Nel mirino ci sono soprattutto le sanzioni dell'Anac che andrebbero sostituite da un potere di raccomandazione più leggero, con possibilità di una successiva impugnativa dei bandi davanti al Tar, in caso di mancato adeguamento.

I dati del consuntivo

Inarcassa, conti 2016 con avanzo a 696 milioni

■ **Inarcassa**, l'ente di previdenza di **ingegneria architetti** chiude il **2016** con un **avanzo di 696 milioni** di euro. È quanto risulta dal bilancio consuntivo approvato ieri. Bilancio che sarà pubblicato sul sito dell'ente dopo il nullaosta dei ministeri vigilanti.

Il risultato è andato molto meglio delle previsioni: nel bilancio preventivo l'avanzo stimato era infatti di 500,062 milioni di euro, la differenza è quindi di 196 milioni. Il patrimonio si attesta ora intorno ai 9,5 miliardi (era di 8,8 miliardi nel 2015). Il rendimento lordo del patrimonio a valori di mercato è stato pari al 3,57 per cento.

Gli iscritti a Inarcassa restano intorno ai 168 mila, e il patrimonio pro capite è aumentato da 48,7 mila euro a 52,2 mila euro tra il 2015 e il 2016.

Il 2016 si è caratterizzato per una tendenziale tenuta dei redditi, a differenza degli anni passati in cui si è registrata una contrazione. «In un contesto economico tuttora fragile e caratterizzato da segnali di ripresa ancora troppo timidi - si legge nel comunicato diffuso ieri dall'ente - anche nel 2016 Inarcassa ha mantenuto il proprio impegno a sostegno della professione» incrementando gli interventi assistenziali.

Tornando ai numeri, secondo il bilancio di previsione il totale dei contributi raccolti nel 2016 si attestava intorno al miliardo di euro (999 milioni), mentre le uscite per prestazioni previdenziali e assistenziali erano state stimate intorno ai 640 milioni di euro; dati da confrontare con il bilancio approvato ieri appena sarà reso pubblico.

Fe.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Treviso, l'Ordine dei medici radia il paladino anti vaccini È il primo caso in Italia

85,2

Per cento
I bambini, entro i 24 mesi vaccinati per il morbillo, nel 2015. Un numero in calo continuo rispetto a dieci anni prima

1.473

I casi
Quelli di morbillo dall'inizio dell'anno: nel 2015, nello stesso periodo, erano solo 73. Il record in Piemonte: 400

93,4

Per cento
La media per le vaccinazioni contro polio, tetano, epatite B, difterite, pertosse e Hib nel 2015: in calo rispetto agli anni precedenti

95

Per cento
È il livello di vaccinazione necessario per contenere la diffusione di un virus. La copertura dei bambini era nel 2015 dell'85%

Il caso

di **Michela Nicolussi Moro**

TREVISO Roberto Gava è il primo medico radiato in Italia per le sue posizioni anti vaccini. Lo ha deciso ieri l'Ordine di Treviso, che aveva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Gava, cardiologo all'ospedale di Castelfranco e libero professionista specializzato anche in Farmacologia clinica e tossicologia medica con ambulatorio a Padova, è stato radiato dall'Albo «per non aver tutelato, nell'esercizio della propria attività di medico, la salute individuale e collettiva, non basando le proprie prescrizioni sulle evidenze scientifiche disponibili e sottraendo le persone assistite, e in particolari i minori, a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia». E ancora, è scritto nella motivazione, «per aver denigrato la professionalità e le competenze dei colleghi».

Nel luglio dell'anno scorso la Federazione nazionale degli Ordini dei medici aveva chiarito a cosa andavano incontro i medici che sconsigliavano le vaccinazioni violando il codice deontologico. A 9 mesi di distanza ecco arrivare la prima sanzione estrema, e ci sarebbero almeno altri due provvedimenti in corso su professionisti «anti-vax» a Firenze e Venezia.

La decisione arriva lo stesso giorno in cui il Consiglio di Stato ha negato l'istanza di sospensiva chiesta da due famiglie di Trieste contro il Comune, che a novembre ha introdotto l'obbligatorietà della vaccinazione per l'inserimento nelle graduatorie dei nidi e delle scuole d'infanzia. Già il Tar del Friuli Venezia Giulia aveva confermato a gennaio la validità della delibera comunale. Sull'ordinanza interviene la ministra della Salute. «Se-

condo me farà giurisprudenza — ha sottolineato Beatrice Lorenzin — perché mette sulla bilancia due diritti e rende più pesante il diritto alla salute pubblica e a una salute diffusa come quella che danno i vaccini. Tra l'altro grazie a questa sentenza avranno vita molto più facile tutte quelle normative che si stanno attuando in

varie regioni d'Italia e che io vedo molto, molto favorevolmente».

Tornando al medico radiato, Gava aveva provato a giocare d'anticipo, il 22 febbraio, denunciando per abuso d'ufficio, minaccia aggravata e rifiuto di atti d'ufficio il presidente dell'Ordine di Treviso, Luigino Guarini, e gli altri tredici componenti della commissione disciplinare. Gava si è sempre dichiarato non contrario ai vaccini ma alle vaccinazioni di massa, «che non tengono conto delle peculiarità del singolo». Avendo fatto ricorso alla Commissione centrale per esercenti attività sanitarie, potrà continuare a esercitare fino a quando non sarà emessa la decisione finale. Se sarà a suo sfavore, potrà ancora rivolgersi alla Cassazione.

«La radiazione, ampiamente annunciata, è una condanna ingiusta, come lo era stata quella contro Galileo — dicono i suoi legali, Silvio Riondato e Giorgio Piccolotto —. Gava è stato condannato soltanto per le sue idee, non gli è stato contestato alcun danno subito dai pazienti, tutti pienamente soddisfatti. L'Ordine ha inflitto la stessa sanzione che avrebbe adottato per un medico pluriassassino, dispiegan-

La decisione

«Non ha tutelato la salute delle persone»
La ministra Lorenzin: farà giurisprudenza

Il Consiglio di Stato

Ha stabilito che è legittimo chiedere l'obbligo della copertura negli asili


do il massimo di arbitrio e irragionevolezza».

Diversi i commenti al riguardo di questa storica decisione. Con un tweet ha commentato anche Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità: «Grazie a Ordine medici Treviso per aver radiato primo medico per il suo comportamento non etico e antiscientifico nei confronti dei vaccini». Mentre Mario Melazzini, direttore generale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha osservato che «i vaccini sono i farmaci più sicuri in assoluto. Sono vigilati e monitorati come tutti gli altri. I vaccini sono uno strumento di prevenzione fondamentale che ha permesso di sconfiggere tantissime malattie ma soprattutto il reinsorgere di tante altre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Accusato
Roberto Gava



Dal Consiglio nazionale arriva la guida in tema di disciplina e codice delle sanzioni

Commercialista, paga due volte *Senza polizza si risponde al cliente e anche all'Ordine*

DI GABRIELE VENTURA

Responsabilità doppia per il commercialista sprovvisto di assicurazione. Verso il cliente, che in caso di mancata comunicazione degli estremi della polizza, da parte del professionista, può chiedere la riduzione della parcella. E verso l'Ordine, legittimato ad avviare un'azione disciplinare nei confronti del professionista, che rischia la sospensione fino a sei mesi. Non solo. Raddoppia la sanzione per il commercialista recidivo nel mancato assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua: nel primo triennio, se non matura crediti, parte la sospensione per tre mesi. Nel triennio successivo, in caso di recidiva, la sanzione raddoppia. In ogni caso, il commercialista non in regola con la formazione incorre in sanzioni accessorie che durano tutto il triennio: non può accogliere tirocinanti in studio ed essere inserito in elenchi speciali. È quanto prevede, tra l'altro, la guida in tema di disciplina e di codice delle sanzioni disciplinari messa a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ha inviato il documento, corredato da una tabella che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del codice deontologico, all'interno della nota informativa n. 23/2017 del 19 aprile scorso.

Assicurazione. Entrando nel dettaglio, il documento si sofferma in particolare sulla violazione degli obblighi relativi alla copertura assicurativa. Sottolineando che dall'unica condotta di omessa stipulazione della polizza sorge in capo al professionista una duplice forma di responsabilità: la prima, nei confronti del cliente, la seconda nei confronti dell'Ordine, legittimato ad avviare un'azione disciplinare nei confronti del professionista e ad applicare all'esito del procedimento la sanzione ritenuta adeguata. Accanto all'obbligo di stipula-

zione della polizza, infatti, è previsto, per il professionista, l'obbligo di informare i propri clienti al momento dell'incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali, che devono essere adeguati.

Formazione. Per quanto riguarda l'obbligo di formazione professionale continua, le sanzioni previste per il commercialista non in regola sono graduali: con zero crediti maturati, la sanzione prevista è la sospensione fino a tre mesi, mentre se sono inferiori a 30, la sanzione da comminare è la sospensione fino a due mesi, che scala a un mese in caso il professionista abbia maturato un numero di crediti superiore a 30, ma inferiore a 60, fino alla censura se i cfp sono tra 60 e 90. Inoltre, l'irrogazione di sanzioni per il mancato conseguimento dei crediti formativi comporta delle sanzioni accessorie: il professionista

sanzionato non può infatti accogliere tirocinanti presso il suo studio nel triennio

successivo e non può essere inserito in elenchi previsti da specifiche normative o formati dal consiglio dell'ordine su richiesta dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione. Infine, il commercialista non in regola con la formazione non può essere nominato commissario nelle commissioni di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione.



Massimo Miani

Il corso. Oltre alla guida, è scritto nell'Informativa, firmata dal presidente della categoria, Massimo Miani, è prevista in futuro la realizzazione di un corso in modalità e-learning sul tema sanzioni e disciplina, rivolto in prima battuta ai componenti

degli organi disciplinari, e successivamente fruibile da tutti gli iscritti interessati. Il corso sarà valido anche ai fini della maturazione dei crediti formativi. «È per noi imprescindibile», spiega il Consigliere nazionale delegato alla materia, Giorgio Luchetta, promuovere l'immagine della professione, coniugando la qualità della prestazione professionale alla responsabilità etica, al fine far crescere la consapevolezza del ruolo che la categoria svolge nella società e avere contezza del riconoscimento di tale ruolo da parte della collettività».

—© Riproduzione riservata—



Le sanzioni per i commercialisti

Disposizione del codice deontologico	Sanzione per la sua violazione
Obbligo di formazione professionale continua	Zero crediti: sospensione fino a tre mesi - < 30 crediti: sospensione fino a due mesi 30 < crediti < 60: sospensione fino a un mese 60 < Crediti < 90: censura In caso di violazione ripetuta anche nel triennio successivo: Sospensione fino al doppio rispetto a quanto indicato In caso di mancato conseguimento dei crediti minimi annui (20) ovvero dei crediti speciali (9): censura Per gli iscritti nell'elenco speciale: Violazione dell'obbligo di formazione professionale: censura
	Per gli iscritti > 65 anni Zero crediti: sospensione fino a tre mesi < 10 crediti: sospensione fino a due mesi 10 < crediti < 20: sospensione fino a un mese 20 < Crediti < 30: censura
Obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale	Sospensione fino a sei mesi
Il collaboratore che sia iscritto nell'albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione.	Sospensione da sei a 12 mesi
Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle qualifiche previste.	Censura
È vietato al professionista favorire l'esercizio abusivo della professione	Sospensione fino a due anni
Violazione doveri inerenti la concorrenza (contenuti e forma della pubblicità informativa)	Censura